

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. omissis/R.G.A.C., anno 2012, passata in decisione all'udienza del 13.5.15, vertente

tra

DEBITORE,

Opponente

e

S.P.A.,

Opposta

Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del 13.5.15, da intendersi qui interamente trascritto

Fatto e diritto

DEBITORE proponeva opposizione avverso il precetto notificato dalla S.P.A. il 6.11.12 per intimare il pagamento della somma di € 25.353,86, in virtù di decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti oltre che in danno di S.A.S..

A sostegno dell'opposizione eccepiva:

- inammissibilità del precetto perché la somma oggetto di intimazione non era certa, liquida ed esigibile;
- eccessività degli interessi moratori;
- inserimento di importi non dovuti;
- inammissibilità del precetto per mancato esperimento della procedura esecutiva nei confronti della debitrice principale.

La prima delle eccezioni sollevate dalla DEBITORE è priva di fondamento, apparendo evidente, dall'esame del titolo posto a base del precetto, la certezza determinatezza e liquidità della somma dovuta, chiaramente indicata nel titolo esecutivo;

Quanto alla lamentata eccessività degli interessi, nonché alla presunta limitatezza della garanzia prestata dalla DEBITORE (che sostiene di aver limitato la propria garanzia ad € 16.000 circa), deve evidenziarsi che il precetto è fondato su titolo di formazione giudiziale, con la conseguente inammissibilità di tutte quelle eccezioni che avrebbero potuto essere adottate nell'ambito del giudizio in seno al quale il titolo si è formato; nella specie, avverso il decreto ingiuntivo posto a

Sentenza, Tribunale di Benevento, dott. Genovese, n. 1832, 4 settembre 2015

base del precetto, la DEBITORE avrebbe dovuto proporre opposizione per contestare la misura degli interessi richiesti e per far valere la limitazione della garanzia da lei prestata; non avendolo fatto, il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo e non può essere contestato in sede di opposizione al precetto intimato sulla base del titolo stesso (titolo che, come appare evidente, comporta la sua condanna al pagamento della somma richiesta per sorte capitale, oltre interessi al tasso del 10.50%).

L'eccezione sollevata sub d) (inammissibilità del precetto per mancata preventiva escussione del debitore principale,) è priva di fondamento; invero, deve preliminarmente rilevarsi che il precetto non è atto di procedura esecutiva. In ogni caso, il fideiussore è normalmente obbligato in solido con il debitore principale, benché le parti possano convenire il beneficium excussionis del debitore principale (ma nella specie non ve n'è prova, tanto che la richiesta monitoria è stata avanzata in solido, come emerge dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo). In ogni caso, qualora il fideiussore intenda avvalersi del beneficio è tenuto ad indicare su quali beni del debitore principale il creditore può rivalersi, onere nella specie non rispettato.

Nella specie, dunque, l'eccezione va disattesa.

Rimane da considerare la doglianza relativa ai presunti importi non dovuti, relativi ai costi di iscrizione ipotecaria; l'eccezione è fondata perché con l'atto di precetto non si può legittimamente intimare il pagamento delle spese riguardanti l'attività di costituzione della garanzia ipotecaria, in quanto non strettamente riferibile all'attività di "adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo", di cui parla l'art. 480 (Trib. Modena).

Secondo la giurisprudenza, inoltre, le spese di assistenza legale ai fini dell'iscrizione di ipoteca non possono comprendersi nella previsione di cui all'art. 2846 c.c., che pone a carico del debitore le spese per l'iscrizione di ipoteca, e, comunque, non possono ritenersi possibile oggetto di intimazione di pagamento nell'atto di precetto.

Naturalmente, nel caso in cui il creditore, dopo avere iscritto ipoteca, promuova l'espropriazione forzata proprio sui beni ipotecati, le spese per le iscrizioni ipotecarie gli saranno riconosciute come spese di esecuzione ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 510 c.p.c., e con riguardo ad esse gli sarà anche riconosciuto il privilegio previsto dall'art. 2855 c.c.; ma se il creditore, dopo avere iscritto ipoteca su determinati beni del debitore promuova l'esecuzione su altri beni, le spese per iscrizioni ipotecarie relative a beni del tutto estranei al processo esecutivo non potranno essergli riconosciute quali spese di esecuzione. (Tribunale Napoli, 13 febbraio 2004)

L'opposizione va dunque parzialmente accolta, confermando la validità del precetto, con esclusione delle spese di iscrizione ipotecaria.

L'efficacia del precetto va dunque ridotta ad € 24.759,86.

Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta la compensazione per 1/3 delle spese di lite e la condanna dell'opponente al pagamento dei rimanenti 2/3

P. Q. M.

Sentenza, Tribunale di Benevento, dott. Genovese, n. 1832, 4 settembre 2015

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da DEBITORE, con atto di citazione notificato il 21.11.12, nei confronti di S.P.A., avverso il precetto notificato il 6.11.12 così provvede:

- 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e riduce l'efficacia del precetto ad 24.759,86 (esclusione delle spese di iscrizione ipotecaria)
- 2) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l'opponente. Al pagamento dei rimanenti 2/3, che liquida in 800,00 per la fase di studio, 500,00 per la fase introduttiva, 1600,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA secondo legge

Benevento 2.9.15

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS